



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Un “colpo di Stato” all’origine dello Scisma d’Occidente? (aprile 1378)

di Gigliola Soldi Rondinini

1. Armand Jamme, nel suo saggio *Renverser le pape*¹, si propone di verificare se l’interpretazione giuridico-narrativa che è stata sempre data sull’elezione al soglio pontificale di Bartolomeo Prignano – Urbano VI – e sulla successiva procedura messa in atto dal conclave per invalidarla, seguita dall’elezione di Clemente VII, che è all’origine dello scisma d’Occidente, risponda a quanto è in realtà avvenuto, dal momento che la storiografia dei secoli dal XVII al XX ha, in genere, accolto come valide spiegazioni le scelte fatte dai principi del secolo XIV, che tendevano a fare accettare alla loro Chiesa l’una o l’altra obbedienza secondo gli intenti personali, sforzandosi di dimostrarne la validità. In altre parole, se sia stata considerata o meno la documentazione esistente e se sia stata interpretata al di là delle ovvie considerazioni giuridiche e spirituali. La stessa varietà dei termini con cui il comportamento del conclave viene chiamato negli scritti dei vari cardinali, giuristi, professori che se ne occuparono – *casus, manifestum, declaratio, factum, memoria, informationes, allegationes, tractatus*² – è significativa dell’indecisione di come giudicarlo e collocarlo.

Non intendo certo ritornare qui sulle oltre 170 deposizioni raccolte in merito in cinque volumi dal 1379, di cui almeno tre con materiale favorevole al riconoscimento di Clemente VII³, diversamente considerate dagli storici, ma vedere se sia corretta una interpretazione “politica” dell’evento, dal momento che alla domanda fondamentale se i cardinali avessero il diritto di destituire il pontefice che avevano eletto con la maggioranza di due terzi, sia pure sotto la pressione della folla e del comune di Roma, e di proclamarne un altro, la risposta è sicuramente negativa. Come è noto, c’erano altri modi, per pervenire alla conclusione di un pontificato, dalla rinuncia fatta da Celestino V alla deposizione, se un papa fosse stato ritenuto indegno o pervicacemente eresiarca.

¹ A. Jamme, *Renverser le pape. Droits, complots et conceptions politiques aux origines du Grand Scisme d’Occident*, in *Coups d’État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale*, Madrid 2005, pp. 433-483.

² *Ibidem*, p. 434.

³ *Ibidem*, p. 434. Si veda anche P. Maffei, *Il Grande Scisma d’Occidente nei manoscritti urgellensi. Personaggi, opere e documenti*, in *Roma e il Papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2012, pp. 339-354.

Bisogna quindi vedere anzitutto quale fosse la posizione del collegio cardinalizio alla fine del secolo XIV, posizione maturata nei secoli a partire dall'età gregoriana e dall'affermarsi della dottrina dell'universalità e primato della sede romana, per cui i cardinali – nei tre gradi di diaconi, preti e vescovi – andavano acquisendo sempre nuove funzioni accanto a quelle liturgiche loro proprie, e, in particolare i cardinali vescovi, affiancavano il papa non solo nei problemi religiosi, ma anche in quelli politici⁴.

Come è noto, il decreto di Niccolò II emanato nel 1059 sanciva la superiore dignità dei cardinali vescovi assegnando loro congiuntamente l'elezione del pontefice; nei trent'anni successivi, fino al 1084, il loro potere andava crescendo al punto di determinare, in quell'anno, l'intronizzazione di un antipapa, Clemente III, e nel 1130 lo scisma di Callisto II. Rafforzavano così la loro posizione *sede vacante*, ma soprattutto andavano assumendo una dopo l'altra le funzioni proprie dei sinodi vescovili, convocati sempre più raramente, entrando in merito a questioni e problemi spirituali e politici propri del pontefice. Nel contempo, i canonisti provvedevano a trovare quei fondamenti giuridici che legittimassero le funzioni che i cardinali avevano via via assunto: in particolare Enrico da Susa (cardinale Ostiense), che ribadiva l'eccellenza del Sacro Collegio – «Estque summum et excellens collegium unitum adeo cum papa, quod cum ipso unum et idem est»⁵ – e di conseguenza

multo fortius ergo decet papa consilia fratrum suorum recipere (...). Unde et dicti sunt cardinales a cardine, quasi cum papa mundum regentes (...) unde ut dictum est, non iudicabitur in singulari, sed iudicabitur in plurali, ut non solum papa, sed et cardinales includerentur in plenitudine potestatis»⁶,

tuttavia lasciando al pontefice la «potestas ligandi et solvendi» e la concessione delle indulgenze⁷. La dottrina del cardinalato compiva, con l'Ostiense, un notevole passo avanti ma il canonista, mentre l'affermava, le dava un fondamento giuridico mettendo in evidenza il carattere collegiale dell'istituto, ma precisando che esso riceveva la piena legittimazione solo dalla sua unione col papa⁸. In questo però stavano la sua forza e i suoi limiti dal momento che l'unione col pontefice, legittimandolo, ne intaccava fortemente l'autonomia. Ed è proprio questa limitazione di base – vi aveva largo spazio il problema della concessione dei benefici⁹ – che forniva la spinta all'evoluzione della dottrina conciliarista e alle rivendicazioni dei cardinali.

⁴ Per questo e quanto altro detto in proposito fino a indicazione diversa, si veda G. Soldi Rondinini, *Per la storia del cardinalato nel secolo XV (con l'edizione del trattato De cardinalibus di Martino Garati da Lodi)*, Milano 1972.

⁵ *Ibidem*, p. 11.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Sul pensiero di Enrico da Susa, si veda *ibidem*, pp. 10-15.

⁸ *Ibidem*, p. 15. Ulteriore precisazione nel testo dei *Tractatus universi iuris*: «nam in hoc casu, ita sine comparatione aliqua maior est communio. Immo quasi identitatis unio inter papam et Ecclesie romane dominos cardinales (...) ex quo dicto Hostiensis et Joannes Andree inferebant multum pulcre quod de relictis dominorum, vel donatis cetui cardinalium dominus noster papa debet habere partem suam, scilicet dimidiam, sicut et contra (...) collegium dominorum cardinalium debet habere partem suam». Cfr. *ibidem*, p. 58, nota.

⁹ P. Brezzi, *Il papato*, Roma 1967, p. 134, nel capitolo «Il papato nel Trecento».

La visione in proposito di Giovanni Monaco (Jean Le Moine) al tempo del contrasto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, di cui Monaco era accanito avversario, esposta nel commento al *Liber Sextus* delle Decretali¹⁰, rispecchia la situazione del momento in una interpretazione esasperata della dottrina dell’Ostiense, di cui si è detto. Giovanni Monaco interpretava la *plenitudo potestatis* del pontefice – ferma restando l’*auctoritas* del vicario di Cristo – nelle forme di un assolutismo illimitato ma si poneva il problema se l’esercizio di tale *plenitudo potestatis* fosse legittimo, insistendo sull’aspetto corporativistico che gli consentiva di limitare la pienezza dei poteri papali mantenendo però viva e valida la tradizione precedente che rimaneva quale cornice entro cui collocare più precise affermazioni sull’autorità del Sacro Collegio. Senza entrare nei particolari in proposito, cito solo un paio delle affermazioni conclusive:

Et papa sic habet ad collegium cardinalium sicut alter episcopus respectu sui collegii; cum ergo episcopus non possit tollere administrationem legitimam sui capituli, nec pape licebit,

un papa dunque, ridotto al rango di un vescovo; e

[questio magna] est an solus papa sine cetu cardinalium possit ardua et valde magna negotia facere. Johannes Monaco (...) tenet quod non¹¹.

Sebbene la visione del canonista rispecchi la particolare situazione della Chiesa – ricordo la bolla di Bonifacio VIII *Ad succidendos* contro i cardinali Colonna, che negava al Sacro Collegio il legittimo esercizio del potere perfino *sede vacante* – e quella dell’Europa con l’affermazione delle monarchie nazionali (e delle Chiese nazionali) di fronte alla teocrazia papale, anche in seguito gli sforzi dei cardinali si appuntarono sul rapporto con il pontefice per avere un ambito preciso in cui esercitare il potere *sede plena* e *sede vacante*. Del resto, Giovanni da Legnano, che con l’Arcidiacono e Giovanni d’Andrea mantenne le posizioni tradizionali, nel suo trattato *De bello*¹² afferma che *officium* dei cardinali è governare tutto il mondo: spetta a loro di sostenere «totum pondus mobilis mundi gubernacionis et motum ipsius fixum prestare», «rei publice maxime ecclesiastice consulere» e, come il senato assiste il principe, così i cardinali debbono assistere il papa, affermazione significativa rinforzata dal canonista Guglielmo Durante (*Speculator*) che aggiunge «nam in consiliis et arduis negociis pape assistunt». Il cardinalato è dunque un *officium* e non un *ordo sacer*, anche se si richiede che il porporato riceva l’ordine sacro.

2. Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1378 il pontefice Gregorio XI moriva a Roma, dove era ritornato solo l’anno prima dalla sede avignonese richiamato dalla critica situazione della penisola e dalle preghiere di Caterina da Siena, e per

¹⁰ Iohannes Monacus (Jean Le Moine), *Glossa Aurea super Sexto Decretalium libro cum additionibus Philippi Probi*, Parisiis, Jean de Cirey, 1535, pp. 72, 76.

¹¹ Per tutta la dottrina di Jean Le Moine, si veda *ibidem*, pp. 15-18.

¹² *De bello, de represaliis et de duello*, ed. by Th.E. Holland, Washington 1917. Si veda per il discorso generale il mio «*Jus ad bellum, jus in bello*». *Momenti e aspetti del diritto di guerra dal Tardoantico al secolo XVI*, in «Nuova rivista storica», 93 (2009), pp. 383-424.

il collegio cardinalizio si apriva un periodo di grande importanza, su cui la storiografia si è impegnata, e sbizzarrita, nelle più diverse interpretazioni sia del comportamento dei cardinali durante il conclave sia immediatamente dopo la sua conclusione, nonché nell'analisi della figura di Bartolomeo Prignano – vescovo e non cardinale – e della sua politica quale Urbano VI¹³.

Chi era Bartolomeo Prignano? Molto istruito, ben preparato anche giuridicamente – era stato rettore dello *Studium* napoletano – e bene inserito nella Curia avignonese dove era stato membro della Cancelleria (vi soggiornava dal 1364), aveva fatto una rapida carriera fino alla nomina ad arcivescovo di Bari nel 1377, esercitando ogni incarico con rigore e integrità morale e guadagnandosi rispetto e stima tra i suoi collaboratori.

La morte di Gregorio XI consentiva che, dopo settantacinque anni di “esilio” in Francia, il conclave si riunisse nuovamente a Roma, e questa era indubbiamente un'occasione importante per il collegio cardinalizio, che era composto allora da ben undici cardinali francesi, quattro italiani e uno spagnolo, e che tendeva a stabilire una volta per tutte, come si è detto, e il momento era assai favorevole, il proprio posto a fianco del pontefice nell'ambito delle prerogative primaziali della Chiesa romana per il governo della Chiesa universale e una partecipazione giuridicamente garantita alla *plenitudo potestatis* del papa.

È noto il susseguirsi delle vicende del conclave. Nella serata del 7 aprile il collegio cardinalizio eleggeva, a un primo scrutinio, con tredici voti su sedici, Bartolomeo Prignano, la cui elezione veniva confermata, su istanza del cardinale Tebaldeschi a evitare eventuali rimostranze per una scelta così rapida, da un secondo, questa volta con la sola astensione del cardinale Giacomo Orsini a lui contrario e forse aspirante a sua volta all'elezione. Prignano era ancora ad Avignone e, in attesa del suo arrivo, si procedette all'*escamotage* di presentare nell'anziano e malato Tebaldeschi il nuovo eletto; tuttavia, temendo che i Romani procedessero a rappresaglie saputa la verità, alcuni cardinali francesi si rifugiavano in Castel Sant'Angelo cosicché non parteciparono, il giorno dopo, alla presentazione dell'eletto alla cittadinanza e il 18 aprile alla incoronazione di Prignano per mano dello stesso Tebaldeschi: Urbano VI era dunque legittimo pontefice.

Ancora una volta la storiografia ha presentato le più diverse interpretazioni su quanto successe durante, dopo l'elezione e l'entrata in carica del Prignano: dalle pressioni minacciose del popolo di Roma, a motivi di politica interna e internazionale, dall'opposizione del Sacro Collegio alla dura politica riformatrice del pontefice ai tentativi dei cardinali conciliaristi di fare della Chiesa una oligarchia, alla crisi delle istituzioni ecclesiastiche¹⁴. Vi è inoltre da considerare l'aspetto di ribellione attribuibile ad alcuni prelati e che attinge spesso a motivi personali, anche legati alla personalità del pontefice.

¹³ Come semplice indicazione, si veda ad esempio la voce *Urbano VI* di I. Ait, in *Enciclopedia dei Papi*, <[¹⁴ *Ibidem*.](http://www.treccani.it/enciclopedia/urbano-iv_(Enciclopedia-dei-Papi)/>.</p></div><div data-bbox=)

Bartolomeo Prignano aveva infatti un carattere difficile ma soprattutto intendeva affermare senza possibilità di dubbi la preminenza del pontefice sul collegio cardinalizio, per cui le “voci” che correvano su di lui, in particolare dei cardinali che però erano parte in causa, lo descrivevano «fatuo», «demente», «stolto»; qualche cronista lo diceva di poco senno e i Romani lo ritenevano pazzo, per cui pare chiaro che la “voce” generale lo ritenesse non adatto al pontificato. Ma bisogna considerare che il profondo spirito riformatore di Urbano VI si era appuntato *in primis* proprio sul collegio cardinalizio, e in particolare sulla simonia, vietando di richiedere benefici per re o principi e avocando a sé la loro totale concessione nonché le rendite di tutti quelli già concessi e da concedere. Da tenere presente che il problema del cumulo dei benefici era immediato e pressante visto lo stato di abbandono in cui erano lasciate le chiese in commenda, sia pure incassandone i proventi, ma era pur sempre un punto dolente del rapporto coi cardinali; infatti la giurisprudenza era incerta dal momento che se la consuetudine della Curia voleva che i cardinali li mantenessero, alcuni canonisti (Ostiense, Giovanni d’Andrea) ritenevano che non dovesse essere loro concesso di conservare i benefici avuti prima della nomina a cardinale, mentre, più tardi, Francesco Zabarella riteneva di sì, portando alcuni esempi, tra cui quello dell’arcivescovo di Milano¹⁵.

Urbano VI aveva anche concesso alla città di Orvieto lo *Studium* generale, già più volte richiesto al suo predecessore senza ottenerlo, ed era intervenuto in altre questioni di politica intercittadina¹⁶ in modo del tutto autonomo, “disturbando” quindi politiche interne a lui estranee.

Così pare chiaro che, sebbene non se ne parli, si cercasse da parte dei cardinali un modo per invalidare la legittimità della sua elezione e toglierselo di torno; gli si chiese pertanto l’autorizzazione a riunirsi ad Anagni per discuterne ed egli la concesse, anzi aveva deciso di prendervi parte lui stesso, ma fu dissuaso dai consigli di alcuni suoi collaboratori. Per cui, mentre veniva sollecitato a recarsi ad Anagni, andava invece a Tivoli dove si era riunita un’altra delegazione, sempre per decidere sulla sua destituzione, anche questa volta con esito negativo. Delegazioni su delegazioni, da una parte e dall’altra, cercavano dunque di comporre la frattura con il Collegio cardinalizio; si giunse anche a proporre una commissione di prelati *coadiutores* che lo affiancasse: un modo dunque per controllarne le decisioni e prendervi parte.

Il pontefice, da parte sua, aveva inviato ad Anagni i cardinali italiani Simone da Brossano, Corsini e Orsini perché indagassero sui cardinali dissidenti ed essi, ritornati a Tivoli, avevano tentato di risolvere la situazione ma senza alcun risultato, come non ne ebbero gli altri suoi inviati, compreso il suo penitenziere, incaricati di convincere i cardinali a recarsi a Tivoli. Appare evidente che non si rinunciò a nulla per evitare il peggio, ma ormai i prelati dissidenti avevano un intento ben preciso e, mentre i cardinali italiani stavano tentando la *via concilii* con il consenso di Urbano, i cardinali francesi, in maggioranza, ribadivano da Anagni la nullità dell’elezione perché fatta dietro pressio-

¹⁵ Soldi Rondinini, *Per la storia* cit., pp. 45-46.

¹⁶ Ait, *Urbano VI* cit.

ni esterne. In agosto continuarono tuttavia i tentativi di scongiurare lo scisma ai quali avevano preso parte anche gli inquisitori di Napoli, Domenico Moschino Caracciolo, domenicano, e quello del regno di Aragona, Nicola Eymerich, sempre senza alcun risultato.

Il 21 settembre il conclave, riunitosi a Fondi, annunciava l'elezione di Roberto da Ginevra, sotto gli auspici di Luigi d'Angiò: l'anno dopo, nell'ambito delle due obbedienze, rientrava in funzione la Curia avignonese, mentre quella romana doveva essere riorganizzata da Urbano VI, rimasto senza collaboratori, dal momento che il personale della Camera apostolica aveva seguito il papa francese.

La crisi che aveva travolto la cristianità dopo l'elezione di Clemente VII diede il via all'uso, da parte del collegio cardinalizio, dell'arma delle "capitolazioni elettorali", ossia l'imposizione al futuro pontefice di una serie di precisi e gravosi impegni, da confermare con una bolla «ad perpetuam rei memoriam», che ne limitasse la pienezza dei poteri. Ne porto un esempio. Il testo della capitolazione che fu imposta all'apertura del conclave da cui sarebbe uscito Gabriele Condulmer – Eugenio IV – mostra come il suo scopo fosse appunto quello suddetto e da esso traspare la concezione di una Chiesa retta in forme monarchico- costituzionali in cui

necesse est convenire membra cum capite et unicuique attribui quae sua sunt, et ad commune bonum sine respectu privati commoda omnia consilia et actiones intendi¹⁷.

La capitolazione si chiudeva con l'obbligo che le bolle papali concernenti le imposizioni fossero sottoscritte da tutti i cardinali, coi loro nomi in elenco, dal momento che «arduis requiratur subscriptio papae et cardinalium». Complessi e difficili per il papato gli anni che seguirono in cui dovette combattere il regime assembleare che si era instaurato a Basilea, su cui lo spazio a mia disposizione non mi consente di tornare¹⁸, ma infine, come è noto, malgrado un nuovo scisma, si giunse a quello che tutti gli storiografi definirono il "trionfo del papato": il conclave del 1447 fu uno dei più regolari e l'elezione di Tommaso Parentucelli, Niccolò V, permise, senza forzare la mano, di ricostituire l'unità della Chiesa.

3. Torniamo al 1378. Fu il cardinale Giacomo Orsini a chiedere per primo a Baldo degli Ubaldi il suo parere sull'elezione contestata di Bartolomeo Prignano? I suoi contemporanei ne parvero convinti, ma la sua ambigua posizione lascia forti dubbi. Orsini non aveva partecipato al conclave che a maggioranza l'aveva eletto avendo egli stesso speranza di salire al pontificato, ma fu poi lui a porre la tiara sul capo del designato e, in seguito, svolse il ruolo di mediatore con gli altri due cardinali italiani (si veda sopra) presso Giovanna d'Angiò a Napoli (ma, pare, convincendola dell'illegittimità di Urbano VI), e, pur partecipando al conclave che elesse Roberto da Ginevra, non lo votò né lo riconobbe, avendo ancora una volta sperato in una scelta che lo privilegiasse.

¹⁷ Soldi Rondinini, *Per la storia* cit. pp. 24-27.

¹⁸ Ma si veda *ibidem*, pp. 24-27.

Baldo degli Ubaldi, da parte sua, mantenne il segreto su chi gli aveva chiesto il parere fino alla scomparsa del cardinale in questione:

*Aliquas allegationes quas feci super puncto infrascripto quondam mihi transmisso per venerande recordationis dominum et dominum tunc sacrosante Romane ecclesie dignissimum cardinalem *** <manca il nome, sostituito da tre punti> anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo de mense iulii,*

parere che ripeté nel 1380, a scisma ormai avvenuto, inserendo quella che chiamò la *Quaestio de schismate* nei suoi *Commentari* al libro sesto delle Decretali¹⁹. Sulle opinioni dei contemporanei si è detto, ma Fodale, nel saggio citato, opta per una diversa ipotesi: analizzando il carattere e il comportamento dell’Orsini, sempre fazioso e polemico, ritiene che difficilmente egli avrebbe concesso a Baldo di esprimersi liberamente e gli pare strano che si rivolgesse al grande giurista per avere lumi che acquietassero i suoi scrupoli, dal momento che poi non si attenne alla sua opinione, né a quella di Giovanni da Legnano e di Bartolomeo da Saliceto che si erano espressi allo stesso modo. Analizzando gli eventi, ricorda che Orsini aveva proposto una soluzione dello scisma mediante la convocazione di un concilio, proposta che, come è noto, non ebbe seguito. Alla sua morte, il 13 agosto 1379, si sparse volutamente la voce che lui, rimasto neutrale, avesse invece aderito al Prignano: si tentava così di rafforzare la posizione dell’eletto, che fu invece accusato di aver falsificato il testamento orsiniano; l’anno dopo egli non poté esibire niente di più che una lettera di Rinaldo Orsini affermate che il fratello Giacomo (ormai morto), considerava Urbano legittimo pontefice. Tutto ciò era stato determinato dal forte riserbo che Baldo aveva mantenuto sul nome di chi gli aveva chiesto l’opinione, evidentemente per evitare polemiche in un momento così difficile per la Chiesa.

Baldo, infatti, parlava di un cardinale defunto, che egli riteneva “degnissimo” (vedi sopra) e che Fodale, sulla base del susseguirsi degli eventi, pensa sia da identificare in Francesco Tebaldeschi, certamente “degnissimo”, che, come si è detto, si era impegnato per Prignano²⁰, e che era morto poco prima dell’Orsini, ossia il 6-7 settembre 1378.

Nel 1380 Baldo, considerato il suo parere, fu chiamato a Roma, alla Curia pontificia, dove incontrò Giovanni da Legnano ed ebbe modo di discutere con lui e con gli ambasciatori aragonesi e castigliani la questione della legittimità di Urbano VI – confermata – e dello scisma che ne era seguito²¹.

La sua opinione, com’era logico, fece scuola. Lo scisma che travolse la cristianità con l’elezione di Clemente VII, mettendo in forse la costituzione stessa della Chiesa, diede il via a una trattatistica che cercava di dare sistemazione dottrinale e pratica alle idee che controbattevano quelle che avevano informato le

¹⁹ S. Fodale, *Baldo degli Ubaldi difensore di Urbano VI e signore di Biscina*, in «Quaderni medievali», 9 (1984), 17, pp. 73-85.

²⁰ *Ibidem*, pp. 75-79.

²¹ Si veda anche E. Cortese, *Baldo degli Ubaldi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, I, pp. 149-152.

dottrine conciliariste, corrodendo il principio della *plenitudo potestatis* papale, idee, queste, che si sarebbe poi cercato di attuare nel concilio di Costanza (1415).

I teorici del diritto si erano trovati di fronte a situazioni che si evolvevano rapidamente ed è evidente, quindi, che il loro sforzo fosse indirizzato a formulare una dottrina che, non trascurando quanto era stato acquisito dalla tradizione ed era parte del pensiero teologico-politico medievale, tenesse conto anche di quanto veniva indicato dalla nuova realtà politica, tentando una sistemazione della materia in una trattatistica “moderna” per concezione, se non ancora per metodo.

Un esempio è costituito dal giurista lodigiano Martino Garati, studente dell’Università di Pavia, poi professore di diritto in alcuni dei principali *Studia* della penisola, tra cui la stessa Pavia. Il suo trattato *De cardinalibus*, dedicato ad Astorgio Agnesi, governatore di Bologna, la città nel cui *Studium* insegnava in quel momento (si può datare l’opera con sufficiente chiarezza al 1448), presenta un certo interesse sia perché precede di qualche anno la trattatistica ufficiale, sia perché rispecchia in modo abbastanza fedele le posizioni dottrinali di un periodo particolarmente delicato. In esso, le fonti usate da Garati mostrano in modo abbastanza chiaro il suo preciso pensiero in ordine agli argomenti trattati, ma soprattutto il filo conduttore della nuova dottrina sul cardinalato a livello giuridico, che andava dall’Ostiense, passando per Baldo, a Francesco Zabarella, le cui posizioni in merito alle competenze e ai privilegi del collegio cardinalizio erano abbastanza avanzate. Mi pare evidente che il giurista intendesse riaffermarle in un momento difficile per il cardinalato e il suo è un apprezzabile tentativo di trarre la «pericolosa materia» all’ambito della teologia per avviarla a quello soluzioni che la nuova realtà della Chiesa e dell’Europa richiedeva²².

4. Il termine “colpo di Stato” (o anche “colpo di mano”) fu usato per la prima volta nel 1639 da Gabriel Naudé, un “libertino erudito”, nelle *Considérations politiques sur le coup d’État* scritte a uso del cardinale Giovanni Francesco dei conti Guidi di Bagno (che sperava nel pontificato), e la destinazione è assai interessante perché l’analisi è condotta a verificare le ragioni per cui un atto contro una persona, dichiarata inviolabile dalla legge, diventi in quel periodo un modo di esercitare un’azione politica di fatto legittima, viste le sue recidive. Naudé ritiene infatti che « lo sforzo del teorico della politica (...) dovrà riportare dentro al campo vivo della teoria politica anche questi aspetti che la morale comune non contempla come legittimi». Vanno comunque considerati il tipo di Stato in cui il “colpo” viene effettuato e l’ordinamento generale della società in atto in ciascuna epoca²³.

Esistono oggi i modi con cui la sovranità sancisce il legittimo esercizio del potere e come questa legittimità si consegua tramite elezioni o, eventualmente, *referendum* per modifiche costituzionali, per cui il “colpo di Stato” è sempre un atto illegittimo, a meno che non venga presentato come un mezzo transitorio per ottenere riforme costituzionali necessarie a migliorare e a consolidare lo Stato di dirit-

²² Per i seguaci di Garati si veda Soldi Rondinini, *Per la storia* cit., pp. 49-50.

²³ G. Naudé, *Considerazioni politiche sui colpi di stato*, traduzione, introduzione a cura di A. Palazzi, rist. anast. dell’edizione originale, Milano 1992, p. 55.

to e il suo funzionamento, sebbene persino in questi casi debba muovere dalla legalità che intende modificare. Ma nei secoli a cui mi riferisco le fonti della legalità sono meno precise e diverse, per cui il “colpo di Stato” può essere un momento frequente della vita politica, messo in atto da coloro che si muovono nell’ambito del potere, che sono dotati di carisma o sono religiosi, il che dà origine a una tipologia di “colpi di Stato” che va da quando, nell’alto medioevo, la legalità è concepita come funzione nel senso che il sovrano è tale se agisce rettamente o come nella dottrina del *rex inutilis*, quando diventa un obbligo il farlo²⁴: in questi e simili casi, i “colpi di Stato” sono attuati da coloro che amministrano la legalità carismatica, a esempio i nobili feudatari per il loro consolidamento e ampliamento territoriale e la loro crescita in potenza, o, secondo me, nel caso qui contemplato, i cardinali, per lo sviluppo accentuato della dottrina conciliarista e le relative aperture.

Succede nel medioevo, succedeva mille anni prima. Mi pare molto interessante ricordare qui i due “colpi di Stato” che nel V e IV secolo a.C. subì Atene, che, secondo alcuni storici, furono impostati, per farli approvare dal popolo dando loro una parvenza di legalità, sulla pressione vera o presunta della “costrizione” (ανάγκη in greco): in altre parole il popolo li avrebbe approvati «cedendo alla forza delle circostanze», convinto, sotto pressione, che l’oligarchia (contro l’esistente democrazia) sarebbe stata un male minore nei confronti delle necessità determinate dall’emergenza²⁵. I tempi e gli uomini sono diversi, ma mi pare che anche nell’elezione di Urbano VI sia rilevabile il concetto di “costrizione”: l’imposizione da parte dei Romani di eleggere un pontefice italiano determina il susseguirsi degli eventi e li guida, e non vi è altro modo di uscirne che quello scelto dai cardinali – una “rottura”, ossia un colpo di forza, *alias* un “colpo di Stato” – che è al tempo stesso un atto di potere e di legittimazione dell’autorità che si sono assunti e che vogliono appunto legittimare. Il ricorso alla pressione effettuata dal popolo romano per giustificare l’impossibilità di una serena elezione da parte dei cardinali può essere però vanificato dal giudizio che Naudé dà del “popolo”: privo «di ogni scintilla di razionalità» assume solo valore strumentale per colui che sa manovrarlo per le proprie finalità, perché esso «non ha chiaro discernimento di se stesso, né della propria potenza, né sa distinguere ciò che è bene da ciò che è male (...) il popolo è incapace di razionalità»²⁶.

La definizione più precisa di colpo di Stato mi pare dunque quella che lo denuncia come un atto compiuto da parte di organi dello Stato stesso: all’inizio era il re che voleva rafforzare il suo potere, fu poi la volta di colui che deteneva il potere e voleva mantenere lo *status quo* della legalità o ristabilirlo e ora, dal momento che non se ne precisa il tipo, va ritenuto che tali organi possano essere di qualunque tipo, ministri o funzionari, quello che erano appunto i cardinali.

Naudé indica nella sua opera le norme «affinché si usino i “colpi di Stato” con onore, giustizia, utilità e convenienza», motivandoli con la difesa e non con

²⁴ G. Soldi Rondinini, *Colpi di Stato nel Medioevo? Un’ipotesi di ricerca*, in «Nuova rivista storica», 96 (2012), 3 (= *Colpo di Stato e colpi allo Stato*), pp. 739-782.

²⁵ C. Bearzot, *Atene nel 411 e nel 404. Tecniche del colpo di Stato*, in *Terror et pavor. Violenza, intimidazioni, clandestinità nel mondo antico*, Atti del Convegno, 22-24 settembre 2005, Pisa 2006, p. 21.

²⁶ Naudé, *Considerazioni politiche* cit., p. 65.

l'offesa, con il preservare e non l'ingrandire, l'essere necessario o di evidente utilità pubblica, e le occasioni che conducono a un "colpo di Stato", tra le quali egli ritiene siano le più importanti quelle che si riferiscono all'instaurazione o cambiamento di regni e principati, che egli considera però anche le più ingiuste. Malgrado ciò, lo equipara alla "ragion di Stato" (salvo l'obbligo di tenerlo nascosto sino alla fine), che definisce come «la notizia de' mezzi atti a fondare, conservare e ampliare un dominio», negando però che essa sia da considerare «*excessus iuris communis propter bonum commune*», sebbene se si guarda, egli dice, agli inizi di tutte le monarchie «si può trovare sempre che hanno preso avvio da qualche espediente e soperchieria, la religione o qualche miracolo in capo a un lungo seguito di barbarie»²⁷.

Anche la religione ha uno spazio nel suo pensiero: se essa viene grandemente profanata – e ne porta alcuni esempi – e quando l'evento è di così grande portata per il bene e per il male che ne possono derivare, allora è possibile definirlo "colpo di Stato": e quanto accaduto con lo scisma mi pare lo identifichi in questo senso, sebbene Naudé per quanto riguarda i pontefici parli solo di Celestino V, dell'avvelenamento di Alessandro VI e del tentato omicidio di Paolo Sarpi²⁸.

Naudé non ha però un'idea positiva della religione perché in essa vede «il mezzo più forte per dominare lo spirito dei popoli poiché, dovendo mettere in atto qualche disegno, conduce tutto ciò che deve essere fatto all'estremo», ed essa è stata in effetti «la prima maschera che si è data a tutte le astuzie e gli inganni praticati nei tre diversi generi di vita (...) in cui è possibile praticare i "colpi di Stato"».

Il "colpo di Stato" è dunque un fenomeno importante che, oggi, condiziona la vita di milioni di persone, per cui la storiografia contemporanea ha creduto utile e opportuno spingersi, oltre il consueto orizzonte temporale delle scienze politico-sociali, sul lungo, lunghissimo periodo, come nel caso presente, che Jamme ha messo in luce nell'ambito dell'indagine retrospettiva destinata a testare la validità del concetto di "colpo di Stato" nel medioevo²⁹ e io ho provato a verificare, mi pare con qualche risultato, sebbene lo Stato della Chiesa, per quanto monarchia assoluta *ante litteram*, esca dalla consueta categoria dei conflitti statuali di potere, ma non dalle sue pratiche.

²⁷ *Ibidem*, rispettivamente pp. 172-173, 147, 179 sgg.

²⁸ *Ibidem*, pp.152-153.

²⁹ *Ibidem*, pp. 235-236. In queste pagine si leggono gli esempi di come i sacerdoti pagani e no abbiano in ogni tempo usato la religione per raggiungere gli scopi che si prefiggevano.